I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi (Seguito dell'esame e rinvio)	
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (Seguito dell'esame e conclusione)	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Atto n. 118 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi)	
ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri (Doc. XXVII, n. 10) (Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00053)	
ALLEGATO 2 (Testo della risoluzione approvata)	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Sui lavori del Comitato	
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. C. 2852 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame	
e conclusione – Parere favorevole)	
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	18
	28
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	20
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con	
condizioni e osservazioni)	18
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	29
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	18
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	32
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni riunite	10
II e III) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	18
ALLEGATO 9 (Parere approvato)	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 novembre 2009.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.25.

Sull'ordine dei lavori.

Jole SANTELLI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di iniziare i lavori odierni dalla seduta convocata per l'esame di provvedimenti in sede referente.

La Commissione concorda.

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.

C. 2669 Calderisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre.

Jole SANTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Giustizia.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Tassone, mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Atto n. 118.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre.

Jole SANTELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Bernini Bovicelli, ha proposto di trasmettere alla Commissione di merito alcuni rilievi (*vedi allegato 1*).

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che il suo gruppo è d'accordo sui rilievi proposti dalla relatrice, invita quest'ultima a segnalare alla Commissione di merito anche il problema posto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, il quale dispone che « Ai sensi degli articoli 7, secondo comma 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione, le disposizioni legislative che costituiscono diretta attuazione delle stesse norme costituzionali sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 ».

Fa presente che il problema, come evidenziato nel punto 4 del parere del Consiglio di Stato, è che in questo modo si crea una nuova categoria di atti normativi esclusi dall'affetto abrogativo, in quanto di

diretta derivazione costituzionale, la quale si aggiunge alle altre categorie di disposizione escluse dall'abrogazione. Si tratta di un'operazione ispirata a ragioni eminentemente pratiche, come precisa il Consiglio di Stato, atteso che tra le disposizioni di interesse costituzionale salvate dal comma 17, lettera b), dal comma 14, lettera c), dell'articolo 14 della legge n. 246 - vale a dire le « disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale » e le « disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali» – non sono compresi gli atti normativi atipici. La soluzione adottata dallo schema di decreto in esame, in quanto volta a porre al sicuro provvedimenti di attuazione costituzionale, può essere condivisibile, ancorché sia dubbio il suo fondamento nella delega. Rimane però il fatto che in tal modo fa ingresso nell'ordinamento la categoria delle disposizioni legislative di diretta attuazione costituzionale, la quale è suscettibile di provocare effetti analogici di non facile previsione. Del problema si fa cenno nelle premesse della proposta della relatrice, ma sarebbe preferibile, a suo avviso, che se ne facesse menzione anche tra i rilievi stessi.

Richiamandosi poi a quanto rilevato dal presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, senatore Pastore, il 30 settembre scorso, sottolinea la necessità di coordinare il più possibile le due operazioni complementari del meccanismo taglia-leggi previsto dalla «legge Baccini » (n. 246 del 2005) e del meccanismo salva-leggi previsto dal ministro Calderoli e realizzato con il decreto-legge n. 200 del 2008: il mancato coordinamento tra le due operazioni comporta infatti il rischio di rendere inoperante il salvataggio delle disposizioni che si vuole salvare dall'effetto abrogativo. In particolare, il presidente Pastore segnala l'opportunità di inserire nel comma 1 del decreto legislativo in esame anche la salvaguardia degli atti di cui all'allegato 2. Il comma 2 dell'articolo unico, infatti, esclude gli atti dell'allegato 2 solo dall'effetto abrogativo di cui al decreto-legge n. 200 del 2008, ma non da quello della « ghigliottina » di cui al comma 14-ter della legge Baccini, di modo che gli atti sottratti dallo schema in esame all'abrogazione espressa del decreto legge n. 200 potrebbero in seguito essere travolti dall'abrogazione « a ghigliottina » della legge Baccini. Appare pertanto opportuna una riformulazione del comma 1 che contenga il riferimento a entrambi gli allegati.

Maria BERNINI BOVICELLI Anna (PdL), relatore, non ritiene necessario modificare la propria proposta di rilievi. Con riferimento infatti alla prima delle due questioni poste dal deputato Zaccaria, fa presente che il problema dei settori esclusi e del coordinamento con il comma 4 dell'articolo unico dello schema in esame è chiaramente posto nelle premesse della sua proposta di rilievi e nel rilievo di cui alla lettera b) e che scendere nel dettaglio della soluzione da proporre al Governo equivarrebbe ad eccedere la competenza della Commissione affari costituzionali, che, in questa occasione, è chiamata soltanto ad esprimere rilievi ad altra Commissione parlamentare.

Per quanto riguarda invece la seconda questione sollevata dal deputato Zaccaria, fa presente che il problema è stato segnalato già dal presidente Pastore, come del resto ricordato dallo stesso deputato Zaccaria, e che quindi è già all'attenzione della Commissione di merito.

Jole SANTELLI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, chiede se vi siano dichiarazioni di voto sulla proposta di rilievi presentata dalla relatrice.

Roberto ZACCARIA (PD) dichiara che il suo gruppo apprezza la proposta di rilievi della relatrice, ma solo parzialmente, per le ragioni già chiarite. Per questo preannuncia l'astensione del gruppo dalla votazione.

Mario TASSONE (UdC) dà atto alla relatrice del lavoro svolto in una materia complessa come quella in esame. Ritiene tuttavia che, in considerazione dell'esigenza di garantire innanzitutto la certezza del diritto e quindi di procedere in questo campo con la massima prudenza, sarebbe stato preferibile che fossero state accolte le richieste del deputato Zaccaria.

Raffaele VOLPI (LNP) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e il deputato Zaccaria per il contributo offerto, che è stato importante. Dichiara quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi della relatrice. Esorta quindi quest'ultima, che è anche componente della Commissione parlamentare per la semplificazione, a proseguire anche in futuro nel lavoro di raccordo tra la Commissione affari costituzionali e la Commissione parlamentare.

Beatrice LORENZIN (PdL) ringrazia, a nome del gruppo di appartenenza, la relatrice per il lavoro svolto ed esprime soddisfazione per il costruttivo contributo dei gruppi di opposizione.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, si unisce ai ringraziamenti al deputato Zaccaria per il contributo prestato e si impegna senz'altro a garantire il raccordo tra la Commissione affari costituzionali e la Commissione parlamentare per la semplificazione, almeno per i provvedimenti per i quali sarà nominata relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi della relatrice.

La seduta termina alle 11.45.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.45.

Relazione concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009,

con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

(Doc. XXVII, n. 10).

(Seguito dell'esame e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00053).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2009.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, presenta e illustra una risoluzione (vedi allegato 2) conclusiva del dibattito svolto.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER dichiara che il Governo valuta favorevolmente la proposta di risoluzione conclusiva.

Roberto ZACCARIA (PD), espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e dalla stessa Commissione, che ha deciso di approfondire le questioni poste dalla relazione in esame attraverso un breve ciclo di audizioni, ribadisce la propria preoccupazione per il modo in cui interagiranno il meccanismo taglia-leggi ideato dal ministro Baccini e il meccanismo salva-leggi pensato dal ministro Calderoli. Si tratta di due procedimenti che si intrecciano: il primo, disponendo l'abrogazione cumulativa di tutti gli atti non espressamente salvati, ha il pregio dell'organicità; il secondo, abrogando espressamente gli atti superati, ha il pregio della chiarezza. Tuttavia innestare il secondo procedimento sul primo non è un'operazione semplice, col rischio che, se non si procede con la massima cautela, c'è il rischio di aumentare, piuttosto che ridurre, l'incertezza circa la vigenza di questa o quella norma.

Quanto alla proposta di risoluzione della relatrice, avrebbe ritenuto utile impegnare il Governo anche ad evitare, in futuro, il ricorso allo strumento del decreto-legge per intervenire nel processo di semplificazione normativa, anche perché si tratta di materia sulla quale non sussiste l'urgenza, come dimostra il fatto che le abrogazioni disposte dal decreto-legge n. 200 del 2008 decorrono dal 16 dicem- ancora una volta, non sono presenti ai

bre 2009. Considerata quindi l'attuale formulazione del dispositivo della proposta di risoluzione, il gruppo del Partito democratico si asterrà dalla votazione.

Mario TASSONE (UdC), dopo aver dato atto alla relatrice del lavoro svolto anche sulla relazione in esame, rileva che sarebbe necessario individuare, eventualmente mediante una modifica ai regolamenti parlamentari, una procedura che assicurasse non solo un maggiore coinvolgimento ma addirittura una preminenza del Parlamento in materia di semplificazione normativa, atteso che il Parlamento è l'organo titolare in via primaria della potestà legislativa e dovrebbe quindi essere il principale autore degli interventi di semplificazione dell'ordinamento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, dopo aver ringraziato tutti i deputati intervenuti nel dibattito ed in particolare il deputato Zaccaria per il contributo fornito, chiarisce che il mancato cenno, nel dispositivo della sua proposta di risoluzione, alla necessità di non usare in futuro lo strumento del decretolegge in materia di semplificazione deriva dal fatto che la legge n. 69 del 2009 attraverso l'inserimento di un'apposita norma (comma 14-ter) in tal senso nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 ha già stabilito che le abrogazioni espresse debbano farsi esclusivamente con lo strumento del decreto-legislativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione presentata dalla relatrice, che assume il numero 8-00053.

La seduta termina alle 12.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 novembre 2009. – Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 17.40.

Sui lavori del Comitato.

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea che,

lavori del comitato proprio i deputati appartenenti ai gruppi che più spesso, in Aula, si lamentano della scarsa intensità dei lavori parlamentari.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Doris LO MORO (PD), con riferimento all'articolo 5, che prevede l'esonero delle nuove imprese dagli obblighi previsti dal Codice ambientale in materia di rifiuti, chiede al relatore di quali obblighi si tratti.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, nel chiarire che l'esonero è relativo ad alcuni obblighi previsti dagli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il cosiddetto Codice ambientale in materia di rifiuti, fa presente che, in ogni caso, esonerare le imprese da alcuni obblighi è una scelta di merito la cui valutazione compete alla Commissione XI. La sua proposta di parere segnala, invece, che il citato articolo 5 prospetta l'esonero come transitorio, ma non ne indica il termine finale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

C. 2851 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, ricorda che l'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto si ricollega a una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità di altri progetti in corso con la controparte egiziana, quali le « Autostrade del mare » ed il « Corridoio verde ».

La struttura dell'Accordo, che consta di quindici articoli, è modulata sullo schema base dei patti internazionali vigenti in materia, già ampiamente sperimentato dall'Italia nella conclusione di altri accordi di navigazione con Stati terzi.

L'ambito di applicazione dell'Accordo, delineato nell'articolo 1, riguarda i trasporti marittimi internazionali tra le due Parti, ai cui territori pure si applica, salvo quelle attività di trasporto marittimo legalmente riservate a ciascuna delle Parti – ovvero servizi portuali, navigazione costiera, cabotaggio, pesca, navigazione in acque interne o nel canale di Suez.

L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per la comprensione dei termini dell'Accordo, tra cui in particolare una precisa delimitazione semantica delle nozioni di « nave di una Parte contraente » e di « nave utilizzata dalle Società nazionali di navigazione di una Parte contraente ».

L'articolo 3 prevede che ognuna delle Parti garantisca un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o operate da cittadini di quest'ultima, impegnandosi altresì a garantire un accesso al traffico marittimo internazionale ispirato dal principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi. Inoltre entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi. L'impegno reciproco si estende alla collaborazione per applicare al meglio le norme

vigenti in materia di soccorso in mare e di soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima. Significativamente però l'Italia si riserva il rispetto integrale del regolamento comunitario n. 725 del 2004, inerente alla sicurezza marittima.

L'articolo 4 stabilisce che ciascuna delle Parti, su base di reciprocità, riserverà alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei propri porti il medesimo trattamento riservato alle proprie navi, incluso il pagamento di tasse, tariffe e diritti riferiti a servizi portuali. Ciò nonostante. l'Accordo in esame non pregiudica i diritti delle autorità locali per quanto concerne le materie doganali, della sanità pubblica, della sicurezza delle navi e dei porti, della salvaguardia ambientale del mare come anche della vita umana, nonché in relazione alla presenza di merci pericolose o di sostanze tossiche e all'ammissione degli stranieri. Di nuovo, l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea comporterà che il nostro Paese notifichi all'Egitto non solo le proprie normative nazionali, ma anche le norme comunitarie in vigore nelle materie elencate.

Gli articoli 5 e 6 riguardano il riconoscimento che ciascuna delle Parti, sulla scorta dei documenti di bordo e dei documenti d'identità dei marittimi, opererà sia per quanto concerne la nazionalità e la stazzatura delle navi, sia per quanto riguarda l'identità dei marittimi impiegati su navi dell'altra Parte contraente: in particolare è previsto che i marittimi italiani siano in possesso del Libretto di navigazione, mentre quelli egiziani del Passaporto dei marittimi.

Gli articoli 7, 8 e 9 concernono rispettivamente i diritti e gli obblighi dei marittimi iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave quando si trovino in un porto di scalo dell'altra Parte contraente, i diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri d'equipaggio, e i procedimenti giudiziari contro un membro dell'equipaggio.

In particolare i membri di equipaggio, sia che siano cittadini dell'altra Parte contraente o di Paesi terzi, in possesso dei documenti di identità di cui al precedente articolo 6, devono comunque, per poter scendere a terra, essere muniti di visto di ingresso – salvo i casi di esenzione previsti per alcuni Stati. Compatibilmente con la legislazione nazionale e internazionale vigente, l'autorità di frontiera rilascerà al più presto visti o autorizzazioni di ingresso equipollenti.

Analoghe sono le previsioni della necessità di visto per gli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri di equipaggio, affinché essi possano transitare o soggiornare nel territorio di una delle due Parti contraenti. Si ricorda però che in entrambi i casi l'Italia fa salva la necessità di uniformarsi al rispetto del regolamento n. 415 del 2003 in materia di rilascio di visti alla frontiera. Inoltre, entrambe le Parti si riservano di poter negare l'ingresso nei rispettivi territori ad ogni persona ritenuta indesiderabile, e comunque si impegnano a cooperare ampiamente nella prevenzione e repressione del contrabbando di migranti via mare.

Infine, qualora un membro dell'equipaggio commetta sulla propria nave un reato durante l'attraversamento delle acque territoriali dell'altra Parte contraente, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

L'articolo 27 in questione si inserisce nelle sezioni della Convenzione di Montego Bay riguardanti il passaggio inoffensivo nel mare territoriale e le relative norme concernenti navi mercantili e navi di Stato utilizzate per scopi commerciali. L'articolo 27 riguarda segnatamente la giurisdizione penale a bordo di una nave straniera, e prevede di norma il non esercizio della giurisdizione penale da parte dello Stato costiero a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, eccezion fatta per quattro eventualità: che le conseguenze del reato commesso a bordo si estendano allo Stato costiero; che il reato sia di tale natura da compromettere l'ordine nel territorio dello Stato costiero o nel suo mare territoriale; che l'intervento giurisdizionale sia stato richiesto dal comandante della nave o dall'agente diplomatico o consolare dello Stato di bandiera della medesima; che l'esercizio della giurisdizione si renda necessario per reprimere il traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope in mare. Le condizioni appena esposte non vincolano però lo Stato costiero qualora il transito nel mare territoriale di una nave straniera avvenga dopo che essa lasciato le acque interne dello Stato medesimo. In ogni caso lo Stato costiero, prima di adottare qualsiasi misura, informa a richiesta del comandante della nave un rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di bandiera. salvo casi di emergenza, in cui tale informativa può essere contemporanea alle misure giurisdizionali in esecuzione.

L'articolo 10 riguarda l'eventualità di incidenti, e stabilisce la cornice normativa delle attività di soccorso in tali casi, prevedendo che tanto l'operazione di salvataggio quanto quelle di lotta all'inquinamento marino eventualmente derivato dal sinistro avverranno in base alle leggi dello Stato di pertinenza.

Con l'articolo 11 le Parti consentono alle compagnie di navigazione e alle autorità competenti dell'altra Parte di aprire uffici di rappresentanza per agevolare lo svolgimento delle attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

L'articolo 12 concede alle società di navigazione dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento nel proprio territorio di redditi e profitti realizzati nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto di obblighi fiscali e procedure ivi vigenti: detti trasferimenti verranno effettuati nel più breve tempo possibile e senza altre limitazioni, in valuta convertibile e al tasso ufficiale di cambio previsto nel giorno della richiesta. Si stabilisce tuttavia la prevalenza delle disposizioni inerenti dettate dalla Convenzione italo-egiziana del 1979 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

Una Commissione marittima mista (articolo 13) è istituita per esaminare ogni questione inerente all'applicazione dell'Accordo: essa si riunirà almeno una volta

l'anno, o più frequentemente, a richiesta di ciascuna delle Parti e alternativamente nei due Paesi. La Commissione sarà competente anche per ogni controversia sull'interpretazione o l'esecuzione dell'Accordo, ma in mancanza di intesa nel seno di essa, la controversia sarà demandata alla risoluzione per via diplomatica.

Eventuali modifiche dell'Accordo (articolo 14), proposte per via diplomatica da una delle due Parti, saranno formalizzate mediante Scambio di note diplomatiche, ed entreranno in vigore al ricevimento della seconda delle due notifiche.

Infine, l'articolo 15 contiene le consuete clausole finali: la durata dell'Accordo è triennale, con taciti rinnovi per analoghi periodi. È anche prevista la possibilità di denuncia dell'Accordo, da inoltrare per via diplomatica e con effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. Al momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo determinerà la cessazione dell'Accordo italo-egiziano sulla navigazione e il trasporto marittimo del 1976.

Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto del 3 dicembre 2008, il relativo ordine di esecuzione e la consueta previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La ratifica dell'Accordo, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (S. 1769), non comporta oneri aggiuntivi, poiché per agi oneri derivanti dalla partecipazione alle riunioni della Commissione marittima mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo si provvederà facendo ricorso agli stanziamenti disponibili, a legislazione vigente, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.

C. 2852 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, ricorda che il Protocollo in esame è stato sottoscritto a Roma il 31 marzo 2003 allo scopo di integrare la Convenzione di estradizione con l'Argentina del 9 dicembre 1987. L'addendum intende superare taluni problemi applicativi sorti in relazione all'esecuzione di alcune domande di estradizione, promosse dall'Italia, per l'esecuzione di sentenze contumaciali.

La questione appare rilevante poiché l'ordinamento argentino, al pari di altri di derivazione ordinamenti ispanica, ignora sostanzialmente l'istituto del giudizio in assenza: la dichiarazione di contumacia (rebeldia) determina infatti la sospensione del processo dopo la fase istruttoria. La diversità d'inquadramento di questa problematica ha quindi prodotto l'esito negativo per una serie di domande di estradizione riguardanti anche, come si legge nella relazione illustrativa al ddl originario (S. 1770) i responsabili di gravi reati.

Il Protocollo, pertanto, così come già sperimentato nei rapporti tra Italia e Spagna, riconosciuta la diversità d'inquadramento della fattispecie da parte dei due ordinamenti, si risolve in una presa d'atto, da parte argentina, della piena conformità della disciplina italiana del procedimento contumaciale alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in tema di diritti umani.

Il Protocollo consiste di un breve Preambolo e di due articoli.

L'articolo 1 prevede che la Parte richiesta di estradizione potrà rifiutarla solo se ritiene che non sono stati garantiti i requisiti minimi di difesa che spettano ad ogni persona che viene processata (comma 1). L'estradizione deve essere concessa quando, in base all'ordinamento giuridico della Parte richiedente, la persona condannata può chiedere di essere sottoposta ad un nuovo processo (comma 2).

Il comma 3 prevede obblighi a carico della sola Parte italiana. Essa dovrà garantire che l'imputato sia stato informato dell'udienza in tempo utile e sia stato altresì informato del fatto che, in sua assenza, sarà condannato in contumacia; la Parte italiana dovrà inoltre garantire che il giudice si sia assicurato – attraverso appositi controlli - che l'imputato abbia effettivamente ricevuto la regolare notifica della citazione secondo le norme dell'ordinamento italiano; infine, la Parte italiana dovrà garantire che il giudice abbia effettuato controlli volti ad accertare che - nei casi in cui la presenza dell'imputato fosse stata considerata necessaria - lo svolgimento del processo sia stato posticipato ove vi fossero stati motivi per ritenere che l'assenza dell'imputato risalisse a cause indipendenti dalla sua volontà.

È previsto che la Parte richiedente fornisca tutte le informazioni circa lo stato dei processi, sul regime e sulla portata dei ricorsi, nonché sulle possibili impugnazioni.

L'articolo 2, contenente le formule di rito relative alla entrata in vigore e alla durata del Protocollo, stabilisce anche che esso si applicherà anche alle richieste di estradizione pendenti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione italo-argentina del 1987.

L'articolo 3, riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, autorizza la spesa di 4.470 euro annui a decorrere dal 2009; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento a favore dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.(1)

L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Nuovo testo C. 2260 Governo ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 7).

Doris LO MORO (PD) chiede un chiarimento sulla condizione n. 4 della proposta di parere, che sembrerebbe esorbitare da una pura valutazione di costituzionalità del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, chiarisce che la condizione è volta ad assicurare la coerenza interna del testo in esame e che la corretta formulazione dei testi le-

gislativi costituisce un profilo di competenza della Commissione affari costituzionali. In particolare, la condizione n. 4 trae spunto dalla considerazione che all'articolo 24 del testo in esame si fa riferimento ad Agenzie e Federazioni delle quali non viene, nel resto del testo, chiarita la natura ed il ruolo.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

Raffaele VOLPI (LNP), premesso che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere del presidente, atteso che il provvedimento non presenta profili di incostituzionalità, stigmatizza tuttavia il metodo con il quale la Commissione di merito procede in modo frammentario al fine di valorizzare la cultura, fermo restando che la valorizzazione della cultura è un obiettivo in sé certamente condivisibile.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2836 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, dopo aver brevemente illustrato le modifiche apportate al testo dalle Commissioni di merito, le quali hanno permesso di superare i profili di dubbia costituzionalità di alcune disposizioni contenute nel teso iniziale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (Atto n. 118)

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La I Commissione affari costituzionali,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (atto n. 118),

rilevato che:

mentre la disposizione di delega (articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246) indica otto distinti principi o criteri direttivi per l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, lo schema di decreto in esame espone tali disposizioni in un unico elenco, con la conseguenza che non emerge con chiarezza, per ciascuna singola disposizione elencata, quale sia il criterio di delega cui si è fatto riferimento per deciderne l'indispensabilità;

il comma 17 della disposizione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che elenca direttamente alcune tipologie di disposizioni normative sottratte all'abrogazione cumulativa detta « ghigliottina » (cosiddetti settori esclusi), non costituisce un principio o criterio direttivo della delega, con la conseguenza che non spetta al Governo, bensì all'interprete, stabilire quali disposizioni appartengano ai settori esclusi e rimangano pertanto in vigore ai sensi del citato comma 17;

lo schema di decreto in esame, tuttavia, da una parte elenca tra le disposizioni indispensabili di cui all'allegato 1 alcune disposizioni (peraltro non tutte) riconducibili ai settori esclusi, e quindi non ai principi o criteri direttivi della delega, dall'altra parte, al comma 4 dell'articolo 1, integra – forse opportunamente, ma senza che sussista una delega in tal senso – la clausola di salvaguardia diretta di cui al comma 17 indicando un'ulteriore tipologia di disposizioni da sottrarre alla « ghigliottina »;

potrebbe essere opportuno disporre una nuova delega legislativa, al fine di dirimere le questioni connesse all'attuazione del comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, demandando al Governo di procedere ad una individuazione puntuale degli atti normativi primari o delle singole disposizioni rientranti nei suddetti settori, predisponendo appositi elenchi, settore per settore;

il principio tempus regit actum — cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza — non è applicabile nel diritto penale, in quanto l'introduzione di un trattamento normativo più favorevole rispetto al passato produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge penale precedente;

appare quindi necessario, compiere una ricognizione specifica – con la collaborazione del Ministero della giustizia – per stabilire quante e quali figure di reato resteranno abrogate dalla « ghigliottina »; è auspicabile il ricorso ai decreti correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, al fine di individuare ulteriormente – con un supplemento di istruttoria e con altri accertamenti – le disposizioni di legge da mantenere in vigore alla luce dei principi e criteri di delega, in considerazione della delicatezza e dell'imponenza dell'intervento normativo di riordino che si sta svolgendo;

è necessario, infine, valutare con attenzione – ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione - tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che vengano abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali, com'è il caso del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1946, n. 48, recante « Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso », che risulta, al momento, compreso tra le fonti che, ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, saranno abrogate a partire dal 16 dicembre 2009 e sul quale verte una proposta di modifica attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei deputati (C. 2230);

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

- a) si rileva l'esigenza di evidenziare con maggiore chiarezza, per ciascuno degli atti legislativi o delle disposizioni di legge di cui allo schema di decreto in esame, sulla base di quale dei principi o criteri direttivi di delega ne sia disposto il mantenimento in vigore;
- b) si richiama l'esigenza di svolgere un'ulteriore riflessione in merito all'attuazione da dare alle clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, valutando, eventualmente, anche la possibilità di prevedere una nuova delega legislativa al

Governo ai fini della individuazione puntuale delle disposizioni rientranti nei cosiddetti settori esclusi e della predisposizione di appositi elenchi delle stesse, per settore;

- c) appare opportuno compiere una ricognizione specifica con la collaborazione del Ministero della giustizia per stabilire quante e quali figure di reato resteranno abrogate dalla « ghigliottina »;
- d) in considerazione della delicatezza e dell'imponenza dell'intervento normativo di riordino che si sta svolgendo, appare quanto mai opportuno il ricorso ai decreti legislativi correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005 al fine di rivedere dopo un ulteriore supplemento di istruttoria l'elenco delle disposizioni di legge da mantenere in vigore alla luce dei principi e criteri direttivi della delega;
- e) a questo proposito, utilizzando la delega di cui al citato comma 18 e al fine di migliorare la coerenza dell'impianto normativo complessivo, si invita altresì il Governo a procedere in uno con le abrogazioni esplicite, anche alla codificazione mediante emanazione di testi unici e di codici di settore;
- f) appare necessario, infine, valutare con attenzione - ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione – tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che vengano abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali, com'è il caso del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1946, n. 48, recante «Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso», che risulta, al momento, compreso tra le fonti che, ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 2008 n. 200, saranno abrogate a partire dal 16 dicembre 2009, e sul quale verte una proposta di modifica attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei deputati (C. 2230).

Relazione concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri (Doc. XXVII, n. 10)

TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATA

La Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, del decretolegge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, recante misure urgenti in tema di semplificazione normativa, ha disposto o confermato l'abrogazione di circa 28.500 atti normativi di rango primario adottati tra il 1861 e il 1947, ritenuti estranei all'ordinamento giuridico attuale;

in sede di conversione in legge del predetto decreto-legge è stato inserito nell'articolo 2 il comma 1-ter, il quale ha previsto che entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmettesse alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle suddette abrogazioni sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri;

in attuazione del citato comma 1-ter, il 24 giugno 2009 il Ministro per la semplificazione normativa ha trasmesso la relazione di cui al documento XXVII, n. 10:

la Commissione Affari costituzionali ha esaminato la relazione ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, a partire dal 29 luglio scorso, approfondendo le diverse questioni attraverso alcune interessanti e utili audizioni informali di esperti della materia (in particolare, prof.ssa Paola Bilancia, cons. Sergio De Felice, prof. Maurizio Fioravanti, prof. Franco Modugno, pres. Alessandro Pajno, prof. Bernardo Sordi e prof. Federico Sorrentino);

osservato, nel merito della relazione, che:

la «ghigliottina» del meccanismo taglia-leggi stabilita dall'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005 produrrà – a partire dal 16 dicembre 2010 – l'abrogazione tacita e cumulativa, e non invece espressa e puntuale, di tutte le disposizione di legge precedenti al 1º gennaio 1970 non esplicitamente salvate, ad esclusione di quelle rientranti in alcuni settori espressamente sottratti all'abrogazione ai sensi del comma 18 dell'articolo 14 citato (cosiddetti settori esclusi);

il decreto-legge n. 200 del 2008, nella consapevolezza che questo sistema di abrogazioni tacite comporta troppe incertezze, ha puntualmente individuato gli atti da abrogare, sì che non possano sorgere dubbi circa gli atti vigenti, anche ai fini del loro inserimento nella banca-dati pubblica delle leggi in vigore di prossima costituzione;

gli atti dichiarati abrogati risalgono tutti agli anni tra il 1861 e il 1947, dunque al periodo unitario antecedente la Costituzione repubblicana;

se è pur vero che non tutto quello che è risalente è di per sé obsoleto, è anche vero che il dato temporale è un indice attendibile, seppure non assoluto, di « obsolescenza », come dimostra l'elevato numero di atti normativi primari ormai superati e inutili individuati (ed abrogati espressamente) dal decreto-legge n. 200 del 2008: numero che è rimasto elevato anche dopo le modifiche apportate al citato decreto-legge – al fine di salvare alcuni atti dei quali il decreto ha disposto l'abrogazione (a decorrere dal 16 dicembre 2009) - sia dalla legge di conversione del decreto stesso sia dall'allegato 2 dello schema di decreto legislativo (attualmente all'esame del Parlamento) che individua le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore;

gli atti individuati dal decreto-legge n. 200 del 2008 sono infatti per lo più leggi provvedimento ad efficacia temporanea, leggi implicitamente abrogate, leggi formalmente vigenti, ma considerate palesemente obsolete dalle amministrazioni di riferimento:

l'utilità e gli effetti di tali atti restano fermi, in forza del principio *tempus regit actum*, per il periodo della loro vigenza;

l'intervento disposto dal decretolegge n. 200 – senza voler sottacere le difficoltà di valutazione degli effetti prodotti dall'abrogazione di un così vasto numero di provvedimenti normativi, molti dei quali di natura intersettoriale – ha apportato un contributo di chiarezza, consentendo di recuperare un miglior grado di conoscibilità della legislazione statale vigente, di circoscrivere le zone d'ombra dell'abrogazione cumulativa tacita prevista dal procedimento « taglia-leggi » di cui alla legge n. 246 e di favorire così le successive operazioni di semplificazione e riassetto normativo dei diversi settori legislativi;

il decreto-legge n. 200, in definitiva, ha apportato un notevole contributo in termini di chiarezza e sistematicità dell'ordinamento, dichiarando espressamente abrogate leggi già abrogate in modo tacito o implicito, leggi a efficacia esaurita e obsolete;

la legge n. 69 del 2009 ha innestato questo criterio di abrogazione espressa nel procedimento « taglia-leggi », inserendo all'articolo 14 il comma 14-quater, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa delle disposizioni che siano già oggetto di abrogazione tacita o implicita, abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970;

tali decreti legislativi consentiranno di portare avanti in modo chiaro ulteriori disboscamenti dell'ordinamento e di evitare la « eliminazione al buio » connessa all'effetto ghigliottina delineato dal testo originario della legge n. 246 del 2005;

le abrogazioni disposte dal decretolegge n. 200 non hanno impattato immediatamente sulla regolamentazione dei settori coinvolti, dal momento che – grazie alla previsione per cui l'effetto delle abrogazioni previste dal decreto-legge si produrrà solo a far data dal 16 dicembre 2009 – è stata concesso alle amministrazioni il tempo di una più attenta valutazione al fine di segnalare, tra i provvedimenti elencati, quelli ritenuti indispensabili;

espresso infine apprezzamento per la linea assunta dal Governo in questa legislatura, che va nel senso di affiancare all'abrogazione generalizzata del cosiddetto « taglia-leggi » un'opera di più specifica ricognizione delle norme vigenti mediante abrogazioni espresse di gruppi di atti normativi divenuti inattuali e talora di dubbia vigenza, consentendo così di impostare il lavoro di semplificazione su un « doppio binario » che appare più idoneo a garantire la certezza dell'ordinamento giuridico, in attesa di passare alla fase di riordino normativo e codificazione prevista, per rendere più coerente la normativa residua, dal procedimento «taglia-leggi» come ridefinito dalla legge n. 69 del 2009;

impegna il Governo a:

a) portare avanti il lavoro di semplificazione e di riordino della legislazione avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 246 del 2005, come modificata dalla legge n. 69 del 2009, continuando a curare innanzitutto il criterio della certezza e della chiarezza delle fonti vigenti;

b) addivenire, nel rispetto dei tempi previsti, al riassetto della normativa per settori, sulla base dei sopra richiamati principi di omogeneità, tematicità e chiarezza.

(8-00053)

Bernini Bovicelli.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (nuovo testo C. 2424 Antonino Foti)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2424 Antonino Foti, recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito »,

considerato che:

all'articolo 5, che prevede l'esonero, in via transitoria, delle nuove imprese da alcuni obblighi previsti dal Codice ambientale in materia di rifiuti, non si precisa quale sia la durata dell'esonero;

la previsione del comma 2 dell'articolo 6-bis, relativa all'estinzione d'ufficio di ogni procedimento in atto che si inquadri nel contenzioso diretto al riconoscimento di un diritto nelle materie per le quali il comma 1 dello stesso articolo attribuisce una posizione soggettiva, ha effetti preclusivi sul diritto di agire per il riconoscimento di analogo diritto con decorrenza anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della legge e che alla stessa logica risponde la previsione che impedisce il passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziari già emanati;

la giurisprudenza costituzionale ritiene che il legislatore possa intervenire in via eccezionale su processi in corso in materia di posizioni soggettive, imponendone una definizione *ex lege* purché l'assetto così conferito alla materia non comporti una sostanziale vanificazione dei diritti azionati,

le disposizioni dell'articolo 6-bis dovrebbero essere valutate nella prospettiva dell'articolo 24 della Costituzione, nonché sotto il profilo della compatibilità con l'articolo 6 (relativo al diritto ad un equo processo) e con l'articolo 13 (relativo al diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che, ai sensi dell'articolo 117, alinea, della Costituzione, costituiscono norme interposte;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di esplicitare la durata dell'esonero ivi previsto, che la disposizione definisce come transitorio;

b) si valuti il contenuto dell'articolo 6, comma 2-bis, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia nonché alla luce dell'articolo 24 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008 (C. 2851 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2851, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003 (C. 2852 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2852, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003 »,

considerato che il provvedimento interviene nell'ambito delle materie poli-

tica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale, che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a*) e l), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (nuovo testo C. 2260 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 Governo, recante « Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare »

considerato che:

il provvedimento in esame reca una serie articolata di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare ed è pertanto riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

con riferimento a specifiche disposizioni vengono in rilievo una pluralità di materie riconducibili, in parte, alla competenza esclusiva dello Stato e, in parte, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

l'articolo 7-octies, relativo al contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari, riproduce quanto già previsto nel decreto

ministeriale 15-12-2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2001, n. 31;

l'articolo 7-decies modifica una disposizione attinente la semplificazione degli adempimenti amministrativi, dimezzando i termini entro i quali la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale riguardante le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola;

rilevato che non sussistono aspetti di rilievo per quanto attiene ai profili di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 7-octies, si valuti l'opportunità dell'intervento con norma di legge, considerato che la disciplina è gia integralmente contenuta in un decreto ministeriale;

all'articolo 7- *decies*, appare opportuna l'introduzione di una disciplina transitoria relativa ai procedimenti in corso.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti e abbinate, recante « Disciplina delle attività subacquee e iperbariche »,

considerato, da un lato, che:

il provvedimento reca una disciplina articolata che riguarda materie riconducibili alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali « professioni », « tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», in relazione alle quali, come dichiarato dall'articolo 1 del testo in esame, sono stabilite disposizioni di principio, restando invece nella competenza delle regioni la disciplina di aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale; d'altronde va specificato che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle « professioni » deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

dal testo emergono anche profili riconducibili a materie per le quali esigenze di uniforme tutela di interessi unitari, come la tutela della concorrenza, richiedono un intervento normativo da parte dello Stato; il medesimo testo reca, all'articolo 1, un riferimento alla materia dei servizi ricreativo-turistici, la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

del resto, disposizioni quali quelle contenute negli articoli 21, 22 e 23 – che, nella logica dell'articolo 1, dovrebbero attenere ai servizi ricreativo-turistici – appaiono riconducibili piuttosto ad interessi di carattere unitario, ascrivibili sia a materie di competenza esclusiva, quali la tutela della concorrenza (nel cui quadro possono iscriversi i requisiti richiesti alle lettere a) e b) degli articoli 21 e 22, nonché l'intero articolo 23), sia a materie di competenza concorrente, quali la tutela della salute e della sicurezza del lavoro (cui possono essere ricondotti, per la restante parte, i citati articoli 21 e 22, nonché, nella sua totalità, il medesimo articolo 23);

conseguentemente, alla luce di tutti i precedenti rilievi appare necessaria un'ulteriore riflessione sul testo in sede di merito, al fine di pervenire ad un più chiaro assetto delle competenze regionali e statali coinvolte nella disciplina del settore delle attività subacquee e iperbariche in conformità ai principi costituzionali e agli orientamenti giurisprudenziali citati;

rilevato, inoltre, che:

il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 prevede che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti,

appare opportuno chiarire la finalità della suddetta disposizione, con particolare riguardo al richiamo agli statuti regionali che non prevedono disposizioni relative alle attività subacquee ed iperbariche,

si ravvisa, inoltre, l'esigenza di valutare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, alla luce del principio di territorialità della legge, per il quale non è consentito alla legge esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale,

appare, altresì, opportuno definire con maggiore precisione – agli articoli 2 e 3 – la nozione di «lavori subacquei e iperbarici », tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale ricavabile dall'articolo 25 della Costituzione, atteso che il provvedimento reca sanzioni penali per chi trasgredisca le norme ivi previste in materia di lavori subacquei e iperbarici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, e all'articolo 23, comma 1, primo periodo, si sopprima il riferimento ai servizi di carattere turistico-ricreativo, in quanto nessun principio può essere stabilito in una materia di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; all'articolo 19, comma 1, si sopprima inoltre il primo periodo, in quanto sono non ravvisabili esigenze unitarie giustificatrici di intervento legislativo statale;
- 2) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si chiarisca la portata del richiamo agli statuti regionali, trattandosi di fonti che potrebbero non prevedere disposizioni in materia di attività subacquee ed iperbariche;

- 3) all'articolo 24, dove si fa menzione della « autorizzazione all'esercizio ottenuta ai sensi della presente legge », si chiarisca quale deve essere la disciplina di riferimento, soprattutto sotto il profilo delle competenze, ai fini dell'attività di autorizzazione richiamata, tenuto conto che nell'articolo 23, dove è previsto l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche, non si fa alcun riferimento espresso all'attività autorizzatoria;
- 4) all'articolo 26, secondo periodo, si sostituiscano le parole « Agenzie e Federazioni » con la parola « organizzazioni »;

e con le seguenti osservazioni:

- a) in merito all'articolo l, comma 1, secondo periodo, si valuti che la salvaguardia delle competenze delle regioni ivi stabilita non comporta salvaguardia degli effetti della legislazione regionale eventualmente già emanata, qualora essa non sia conforme ai principi stabiliti dal provvedimento, non rechi, rispetto a essi, norme di dettaglio e, infine, costituisca ripetizione di disposizioni contenute nel provvedimento stesso, poiché, secondo costante orientamento della Corte costituzionale, da ultimo ribadito con la sentenza n. 271 del 2009, alla legislazione regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito in legge statale;
- b) agli articoli 2 e 3, si segnala l'esigenza di definire con maggiore precisione la nozione di «lavori subacquei e iperbarici, tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione », considerata la previsione di sanzioni penali contenuta nell'articolo 15;
- c) appare opportuno che la Commissione di merito riconsideri le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, tenendo conto del principio di territorialità della legge, cui non è consentito esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale;
- *d)* all'articolo 13 appare opportuno chiarire che la limitazione ivi prevista per

gli operatori tecnici subacquei (OTS) e gli operatori tecnici iperbarici (OTI) allo svolgimento di attività diverse riguarda solo le attività subacquee e iperbariche;

e) all'articolo 19, comma 1, terzo periodo, appare opportuno chiarire, ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle disposizioni ivi previste delle attività subacquee di tipo agonistico e di quelle indirizzate alle persone disabili, quale sia la normativa cui dovranno far riferimento le organizzazioni operanti in tali settori;

f) all'articolo 23, comma 2, si valuti l'opportunità di collocare diversamente nel testo la disposizione relativa al brevetto come prerequisito per incarichi e arruolamenti nell'ambito delle forze armate e di polizia.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco (Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2165 Anna Teresa Formisano, recante « Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco »:

rilevato che la proposta di legge interviene in tema di « beni culturali », prevedendo, in particolare, l'assegnazione di un contributo da destinare alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente; inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento

nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

ricordato che la Corte costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »;

considerato che, successivamente all'adozione del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute e che tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, c. 3);

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (novo testo C. 2836 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2836 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »,

considerato che:

il contenuto del provvedimento è riconducibile alle seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. *a)*); ordinamento penale, giustizia amministrativa (lett. *l)*);

esprime

PARERE FAVOREVOLE